

Convenzione per la gestione e l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche

PREMESSO CHE:

- Le Amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi tra loro e con i privati (artt. 11 e 15 Legge 241/90) e le Istituzioni Scolastiche (art. 7 D.P.R. 275/99).
- Ai sensi del D.P.C.M. 7 Giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 15 giugno 1995, relativo alla "CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA", punto 5.2 "Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione fuori dell'orario del servizio scolastico".
- Gli edifici scolastici con annesse palestre di proprietà del Comune di Laterza ed utilizzati dal Dirigente Scolastico IC Diaz di Laterza hanno una destinazione vincolata all'uso scolastico.
- In orario extrascolastico la gestione degli spazi e delle palestre è di competenza dell'Amministrazione Comunale che la esplica tramite la stipula di accordo/convenzione con le Società Sportive locali e l'istituzione scolastica e i medesimi edifici possono essere utilizzati (previo consenso del Dirigente competente) per attività che realizzino la funzione di scuola come centro di promozione sportiva, culturale, sociale e civile (art. 12 Legge 517/77).
- Per realizzare uniformità di indirizzi e di comportamenti, garantire il mantenimento in ottimo stato delle strutture, l'Amministrazione Comunale di pertinenza e l'Autorità Scolastica, stabiliscono norme particolari, tese a regolamentare le concessioni d'uso degli edifici scolastici (art. 139 D.Lgs. 112/98) e successivamente elencate nella presente convenzione.
- il Comune, in forza delle predette norme, ha facoltà di disporre la concessione temporanea dei locali e attrezzature delle scuole, previo assenso dei Consigli di Circolo/Istituto, nel rispetto dei criteri generali deliberati dal Consiglio scolastico provinciale di Taranto;
- il Comune di Laterza, con atto del Consiglio Comunale n. 93 del 30 novembre 1998 ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature delle scuole.
- Che Istituto Comprensivo "Diaz", con delibera n. 21 del 29 giugno 2021, ha dato il parere favorevole all'utilizzo dei locali e attrezzature scolastiche, per attività extrascolastiche e in orario extrascolastico proponendo, sulla base di quello esistente, il presente modello di convenzione.
- È volontà della Scuola, così come previsto nel piano dell'offerta formativa, promuovere lo sport, la cultura e le attività artistico espressive. Pertanto la Scuola, nell'ambito di regole condivise, è disponibile a concedere spazi di propria competenza, ad associazioni senza fini di lucro.

Tutto ciò premesso

Tra il Comune di Laterza, rappresentato dal dott. Arcangelo LAPOMARDA e il prof. Fabio GRIMALDI, legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo "A. Diaz", si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Laterza, fuori dal servizio scolastico, concede l'uso del del plesso scolastico ".....", nei giorni di dalle ore alle ore e/o della palestra/ spazio scolastico nei giorni di dalle ore alle ore Per lo svolgimento di **corsi/ attività di** , salvo modifiche necessarie a salvaguardia delle esigenze didattiche della scuola stessa.

Art. 2 - Responsabilità per l'uso dei locali

Il Comune di Laterza ed il Dirigente Scolastico della Scuola suddetta è sollevato da ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni eventuali che possono derivare alla scuola e/o terzi a causa dell'uso dei locali e attrezzature scolastiche.

Il concessionario si impegna a ripristinare, immediatamente, lo stato di funzionalità dei locali e delle attrezzature eventualmente danneggiati dagli iscritti/utenti.

Si impegna a riservare l'accesso agli impianti esclusivamente agli iscritti al corso, così come segnalati.

Si impegna, infine, ad impedire l'accesso da parte degli iscritti/utenti, dalle palestre e/o dai locali concessi in uso agli altri ambienti scolastici.

Si impegna, ancora, a trasmettere il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente.

Il concessionario assumerà in proprio ogni responsabilità:

- in caso di infortuni o di danni arrecati a persone e cose impegnate nelle attività sportive, comprese le attività svolte da personale volontario esonerando il Dirigente Scolastico e la scuola da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che durante l'uso extrascolastico dei locali e/o delle attrezzature possano derivare a persone o cose;
- della custodia e sorveglianza degli impianti e delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, impegnandosi a mantenere i locali e le attrezzature concesse nelle condizioni iniziali per essere utilizzati dalla scuola ed a rispondere del loro eventuale deterioramento doloso o colposo;
- ad assicurare una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno agli impianti o ai frequentatori medesimi (fumo, sicurezza, privacy, alcool, ecc...);
- a segnalare immediatamente al Comune e alla scuola tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività.

Art.3 - Oneri del Concessionario

Il concessionario si impegna a ripristinare, immediatamente, lo stato di funzionalità dei locali e delle attrezzature eventualmente danneggiati dagli iscritti/utenti.

Si impegna, altresì, a riservare l'accesso agli impianti esclusivamente agli iscritti al corso, così come segnalati.

Si impegna, infine, ad impedire l'accesso da parte degli iscritti/utenti, dalle palestre e /o dai locali concessi in uso agli altri ambienti scolastici.

Si impegna, ancora, a trasmettere il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente.

Art. 4 - Canone

Il Concessionario si assume l'onere di corrispondere la somma di € ///// per l'utilizzo della struttura a titolo di canone e per il rimborso forfettario delle spese di consumo di acqua ed energia elettrica, da versarsi anticipatamente.

S'impegna, altresì, a versare la somma di € /////, quale deposito cauzionale, da versarsi anticipatamente ed in un'unica soluzione, quale garanzia per il corretto ed esatto adempimento degli obblighi imposti dalla presente concessione d'uso. Tale cauzione sarà restituita alla scadenza della presente concessione d'uso.

Art. 5 - Finalità delle attività. Divieto di lucro

L'uso dei locali scolastici è concesso solo per attività che realizzino le funzioni della scuola. In ogni caso le attività svolte nei locali scolastici non dovranno perseguire finalità commerciali e/o lucrative. Prima di accedere ai locali ed alle attrezzature scolastiche, al rappresentante della scuola stipulante dovrà essere consegnata, unitamente alla copia della concessione d'uso, una dichiarazione, sottoscritta dal concessionario, attestante che le attività da svolgere nei locali della scuola stessa non perseguono alcuna finalità commerciale e/o lavorativa.

Tutte le strutture e le attrezzature scolastiche devono essere utilizzate soltanto per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione. Tali attività devono essere obbligatoriamente condotte da persone qualificate.

Per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, culturali, ricreative e sportive i terzi autorizzati devono essere forniti di regolare licenza rilasciata dagli organi competenti.

È fatto divieto ai terzi autorizzati di installare attrezzi fissi e di sistemare impianti che possono ridurre o alterare la disponibilità e lo spazio dei locali, senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario da concedersi previo parere motivato e vincolante del Consiglio d'Istituto.

Il concessionario è sempre tenuto a segnalare al Comune atti, fatti o inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza dei locali concessi in uso, prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Il concessionario deve impegnarsi a consentire la partecipazione gratuita di alunni, appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, segnalati dal Dirigente Scolastico, nella misura del 10% degli alunni iscritti alle attività, fino ad un massimo di "5".

Nella prospettiva del perseguimento delle finalità educative delle attività e della conseguente "disseminazione", il concessionario, prima di iniziare le attività, in accordo con il Dirigente scolastico si impegna a fornire alla Scuola durante l'anno di attività: servizi, quali corsi gratuiti per studenti, genitori o docenti o beni, quali materiale sportivo, didattico o di arredo. Tale impegno viene allegato in calce alla presente convenzione.

Art. 6 – Obblighi ed oneri a carico degli utenti

Gli utenti, nell'uso delle palestre e delle aule scolastiche sono tenuti alla massima correttezza e diligenza e rispetto del patrimonio. In caso di utilizzo di palestre essi devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare nelle aule e nelle palestre, indumenti e oggetti personali né di altro tipo di materiale.

Al termine degli allenamenti e delle attività consentite, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi i locali, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

Il Comune ed il personale addetto alle scuole non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti nei locali scolastici.

Il responsabile della concessione dovrà individuare e comunicare al Comune ed alla Scuola il Responsabile Covid-19 il quale verificherà che tutti gli atleti ed i soggetti utilizzatori siano in possesso del GREEN PASS (7), annotandolo giornalmente su apposito registro, dovrà altresì verificare che venga effettuata la prescritta sanificazione dei locali e delle attrezzature dopo ogni utilizzo. In caso di inosservanza sarà previsto la sospensione della concessione e al secondo richiamo si procederà alla revoca della concessione senza altro avviso.

Potranno essere effettuati controlli dal Personale scolastico o dal personale comunale sul rispetto di tali obblighi.

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme in vigore relative all'emergenza Covid-19, esonerando espressamente Il Comune ed il personale addetto per eventuali responsabilità derivanti dalla predetta emergenza, la non osservanza delle stesse, se accertata dagli organi a ciò preposti, comporterà l'immediata revoca della concessione,

Art. 7 – Pulizia dei locali

La pulizia dei locali concessi in uso sarà curata dal concessionario con proprio personale o a mezzo di impresa di pulizia, da indicare esplicitamente nella istanza di concessione in uso.

Durante il periodo di emergenza da Covid-19 i locali e le attrezzature utilizzate dovranno essere sanificate, a cura del concessionario dopo ogni utilizzo delle stesse, con uso di strumenti germicidi come le lampade (già in dotazione della scuola e concesse per l'uso) o prodotti chimici idonei.

Potranno essere effettuati controlli dal personale scolastico o dal Responsabile Comunale per verificare il corretto adempimento dell'obbligo soprariportato.

In caso di mancata pulizia e sanificazione degli ambienti ed attrezzature utilizzati dopo ogni utilizzo e dopo un richiamo agli obblighi, **la concessione sarà revocata con effetto immediato.**

Art. 8 – Custodia e vigilanza durante lo svolgimento delle attività

Nei locali concessi in uso, durante lo svolgimento delle attività sportive, cultura e sociali, deve essere garantita, costantemente, la presenza di almeno un responsabile del concessionario-utente, per la custodia e vigilanza sul corretto uso dei locali stessi, dei servizi e delle attrezzature scolastiche oggetto della concessione d'uso.

Nella palestra scolastica al concessionario dovrà essere vietato, espressamente, di organizzare e svolgere manifestazioni sportive agonistiche con la partecipazione di pubblico.

Art. 9 – Obbligo di trasparenza

Al concessionario sarà prescritto l'obbligo di tenere esposto, ben in vista, all'ingresso dei locali in uso, tutta la durata della concessione, un apposito cartello (delle dimensioni di cm. 70 di altezza e cm. 50 di larghezza) sul quale devono essere indicati:

- il nome del concessionario medesimo;
- il nome degli istruttori o docenti responsabili delle attività;
- il tipo di attività;
- i giorni, le ore e la durata dell'attività;
- il numero dei partecipanti;
- la quota di iscrizione e quella di partecipazione pro capite previste.

Art. 10 – Verbalizzazione dello stato dei luoghi e delle attrezzature

Al momento della stipula della presente convenzione sarà redatto apposito verbale di constatazione dello stato dei locali e delle attrezzature oggetto della concessione d'uso.

Stesso verbale sarà redatto alla scadenza della convenzione.

Entrambi i predetti verbali saranno sottoscritti dal rappresentante del Comune e da quello della Scuola, a ciò autorizzati, e sarà data copia, da sottoscrivere per presa visione ed accettazione, ai rappresentanti degli organismi richiedenti l'uso dei locali e attrezzature medesime, in uno con l'atto di concessioni d'uso.

Art. 11 – Sospensione e risoluzione della convenzione

La convenzione potrà essere sospesa e risolta per inadempienze del concessionario e per esigenze didattiche e organizzative sopravvenute della scuola stipulante e/o di altre scuole site nel territorio di Laterza. In tal caso la scuola dovrà dare al Comune un preavviso di almeno 15 giorni.

La sospensione e la risoluzione della convenzione comporteranno automaticamente la sospensione e la revoca della concessione d'uso.

Art. 12 – Controlli e verifica dell'uso dei locali

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso dei locali a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente, senza formalità e preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.

I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità

Art. 13 – Penalità, sospensione e revoca della concessione

In caso di inosservanza agli oneri, divieti e prescrizioni dettati dalla presente concessione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale, nei casi più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta concessione, fermo restando l'applicazione della penale.

Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinate con la stessa deliberazione che stabilisce le tariffe d'uso.

Art. 14 - Particolari casi di divieto dell'uso dei locali scolastici

Salvo casi eccezionali e previo consenso della scuola, è vietato l'uso dei locali scolastici nei periodi in cui non vi sia svolgimento di attività didattica.

È altresì vietato l'uso dei locali scolastici nelle ore e nei giorni di cui alla presente concessione d'uso, qualora la scuola avesse bisogno dei predetti locali per esigenze didattiche.

Art. 15 – Validità della convenzione

La presente convenzione è valida per il periodo dal al

La presente convenzione è sottoscritta anche dal rappresentante della scuola per accettazione.

Laterza, lì

Firma e timbro dell'associazione

.....

firma e timbro del Comune

.....

Firma e timbro della scuola

.....

- 1 indicare se il circolo o d'istituto
2. indicare il nome della scuola
3. indicare la qualifica e il nome
4. indicare se società, associazione ecc.
5. indicare se locali e/o attrezzature ecc.
6. indicare l'attività da svolgere
7. Indicare servizi o beni che si intende fornire all'istituzione scolastica (Art. 5)
8. il GREEN PASS è obbligatorio per i responsabili, gli atleti (superiori agli anni 13) ed accompagnatori.